

COMUNE DI MONTEGALDELLA
Provincia di Vicenza



***REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI***

- *approvato con deliberazione di C.C. n. 7 in data 01.03.2001;*
- *modificato con deliberazione di C.C. n. 42 in data 19.12.2013*

INDICE

Articolo 1	-Modalità attuative ed esercizio in Privativa	pag.3
Articolo 2	-Economicità ed efficienza del servizio	pag.3
Articolo 3	-Modalità della raccolta	pag.3
Articolo 4	-Definizioni	pag.3
Articolo 5	-Classificazione dei rifiuti	pag.4
Articolo 6	-Rifiuti urbani	pag.4
Articolo 7	-Rifiuti speciali	pag.5
Articolo 8	-Rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag.5
Articolo 9	-Rifiuti pericolosi	pag.6
Articolo 10	-Rifiuti considerati beni durevoli	pag.6
Articolo 11	-Tecnologie e metodi della raccolta	pag.6
Articolo 12	-Regole di comportamento e modalità di conferimento	pag.7
Articolo 13	-Modalità d'uso delle strutture	pag.8
Articolo 14	-Servizio alle attività produttive	pag.8
Articolo 15	-Strutture e metodo d'incentivazione della raccolta differenziata	pag.8
Articolo 16	-Principi generali e criteri di comportamento	pag.9
Articolo 17	-Servizio di raccolta differenziata presso l'Ecocentro comunale	pag.9
Articolo 18	-Gestione del servizio in Ecocentro	pag.10
Articolo 19	-Ecocentro	pag.11
Articolo 20	-Localizzazione dei siti e dei contenitori	pag.11
Articolo 21	-Individuazione dell'utenza	pag.11
Articolo 22	-Vigilanza e sanzioni	pag.11
Articolo 23	-Efficacia del presente regolamento	pag.12

Articolo 1

Modalità attuative ed esercizio in Privativa

Il Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e dei Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (R.S.A.U.) è attuato attraverso il sistema del “porta a porta” per le utenze domestiche nonché, nei limiti di cui al successivo art.8, comma 3, per le utenze produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi.

A tal fine il Comune di Montegaldella si avvale di tutte le facoltà previste dalla normativa vigente per l’esercizio in Privativa del servizio di cui al comma precedente.

In virtù dell’esercizio della privativa comunale, gli utenti per tutti i rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento, non potranno che rivolgersi al servizio pubblico, eccezione fatta per i rifiuti la cui produzione quantitativa supera i limiti di cui al successivo art.8, comma 3.

Articolo 2

Economicità ed efficienza del servizio

Nei limiti viabilistici, il servizio ha l’obiettivo di raggiungere tutte le utenze e soddisfarne la necessità di smaltimento corretto degli R.S.U. e R.S.A.U. al minor costo possibile.

Gli introiti dell’utenza devono raggiungere il pareggio dei costi nei termini di legge.

Articolo 3

Modalità della raccolta

La modalità della raccolta deve essere tale da responsabilizzare l’utente, sia per quanto concerne il metodo ma soprattutto per quanto riguarda il merito del servizio offerto, così da rendergli palese la convenienza della minor produzione di rifiuti attraverso un’azione combinata di acquisti intelligenti e di riciclaggio degli scarti in casa o nelle strutture pubbliche specifiche per ogni tipologia di materiale.

A queste finalità deve partecipare una conveniente struttura tariffaria che tenga conto delle qualità e quantità dei rifiuti avviati in discarica.

Articolo 4

Definizioni

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) conferimento: le modalità secondo quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all’accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

- c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- d) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- f) raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione, a monte, di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti;
- g) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- h) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero;
- i) smaltimento: le operazioni previste dall'allegato B del D.Lgs. n.22/97;
- j) recupero: le operazioni previste dall'allegato C del D.Lgs. n.22/97;
- k) distinzioni rifiuti speciali: pericolosi, non pericolosi, assimilati agli urbani.

Articolo 5

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In tale ambito quindi i rifiuti si distinguono in:

- Rifiuti urbani
- Rifiuti speciali
- Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Rifiuti pericolosi
- Rifiuti durevoli

Articolo 6

Rifiuti Urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/97 di cui al successivo art.8;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 7 **Rifiuti Speciali**

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalla attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio oltre i limiti di assimilazione ;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti ad eccezione dei rifiuti di cui all'art. 10;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali su specificati spetterà a cura e spese del produttore, attraverso ditta autorizzata allo scopo.

Articolo 8 **Rifiuti Speciali assimilati agli urbani**

Sino a quando non verrà adottato da parte dello Stato il provvedimento, previsto dall'art.18, comma 2°, lett. D del D.Lgs. n.22/1997, con il quale verranno determinati i criteri quali-quantitativi per la assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, di cui al precedente art. 6, ai fini della raccolta dei rifiuti di cui al presente regolamento, sono classificati quali rifiuti speciali assimilati agli urbani:

- a) i rifiuti delle ditte produttive provenienti dai locali diversi da quelli adibiti ai cicli di produzione quali le mense, i magazzini, i servizi igienici, gli uffici, i negozi, i bar, i ristoranti, gli alberghi, ecc.;
- b) gli accessori per l'informatica quali hardware, video, stampanti, periferiche varie, schede, ecc.;
- c) i rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività agricola, specificatamente individuati con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale.

L'esercizio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani di cui al presente articolo rientra nel regime di privativa previsto dal precedente articolo 1.

Il limite quantitativo per l'assimilazione in questione è determinato, per ogni singola ditta, in lt.480/settimana di rifiuti pari a lt.25.000 l'anno.

Oltre tale limite di assimilazione, le ditte produttrici saranno tenute a smaltire il rifiuto in proprio o tramite imprese autorizzate. Non rientrano nel limite quantitativo di cui al comma precedente le grandi utenze produttrici rifiuto umido, qualitativamente compatibili con l'urbano, quali le case di riposo, gli asili, gli ospedali, le mense, ecc..

Articolo 9 **Rifiuti Pericolosi**

Sono classificati pericolosi tutti i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. n.22/97.

Sono rifiuti urbani pericolosi: vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del cod.16 dell'allegato D del D.Lgs. n.22/97 riconducibili all'attività domestica. I rifiuti urbani pericolosi sono conferiti in apposite postazioni attrezzate.

Articolo 10 **Rifiuti considerati beni durevoli**

Sono considerati beni durevoli per uso domestico i seguenti rifiuti:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria;
- f) qualsiasi altro bene elettrodomestico riconducibile alle tipologie già citate nelle precedenti lettere;

Ad esaurimento della loro durata operativa tali rifiuti devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Tali rifiuti possono essere conferiti anche nell'ecocentro comunale, verso un corrispettivo annualmente determinato dalla Giunta Comunale.

Articolo 11 **Tecnologie e metodi della raccolta**

Il rifiuto viene raccolto in modo separato nelle due tipologie secco – umido.

Ad ogni unità tributaria domestica (famiglia) verrà consegnato in comodato d'uso, un bidoncino da lt. 120 dotato di chip di riconoscimento, nel quale dovrà essere immesso solo il rifiuto non riciclabile.

Il conferimento dell'umido domestico avverrà invece tramite bidoncini da lt. 240, posti in suolo pubblico, chiusi con chiave differenziata per un identificato numero di utenti, appartenenti ad un'area determinata del territorio comunale.

Alle utenze produttive verrà consegnata la struttura richiesta da ogni singola ditta, compatibilmente con il limite quantitativo di cui all'art. 8, comma terzo del presente regolamento.

In queste strutture la ditta dovrà immettere esclusivamente la tipologia specifica di rifiuto non riciclabile (secco o umido).

L'utente a cui viene consegnata la struttura dovrà custodirla all'interno della proprietà, salvo i casi di impossibilità fisica accertata dall'Ente, nonché a conservarla in buono stato di manutenzione e pulizia.

Nei giorni di raccolta prefissati dovrà posizionarla nella pubblica strada, lungo il percorso stabilito, in modo da facilitare gli svuotamenti al gestore del servizio.

Ogni svuotamento, sia con struttura piena che vuota, verrà addebitato all'utente in conformità ai costi stabiliti per ogni tipologia di rifiuto e tipo di struttura.

La raccolta del rifiuto secco sarà settimanale, quella dell'umido bisettimanale.

Articolo 12

Regole di comportamento e modalità di conferimento

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti norme:

- a) L'uso dei contenitori, va fatto senza provocare rotture o imbrattamenti e l'immissione del rifiuto nella specifica struttura deve essere fatta riducendo al minimo il volume dell'ingombro.
- b) Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle diverse tipologie di rifiuto.
- c) Il bidoncino consegnato in comodato d'uso, dopo lo svuotamento, deve essere ritirato dalla strada entro lo stesso giorno della raccolta.

In caso di cambio di residenza in altro Comune il bidoncino dovrà essere restituito all'UTC privo di rotture che ne impediscano il suo riutilizzo da parte di altro utente.

In caso di impossibilità al riutilizzo l'utente dovrà rimborsare al Comune il puro costo del bidoncino, attraverso versamento volontario, e/o in caso di necessità, attraverso il sistema sanzionatorio.

E' assolutamente vietato, pena il mancato svuotamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie:

1. introdurre materiale acceso o non completamente spento;
2. introdurre materiali che possono causare danni ai mezzi adibiti alla raccolta;
3. immettere rifiuti pericolosi e nocivi e comunque non assimilabili nei contenitori per la raccolta del rifiuto urbano;
4. immettere nei contenitori del rifiuto secco o umido qualsiasi tipologia di materiale riciclabile o recuperabile, quale: vetro, vuoti in plastica, vestiario usato, carta e cartone, erba e ramaglie, farmaci scaduti, pile esaurite, materiale inerte (sassi, ghiaia, terra, ceramica, ecc.) materiali ferrosi, oli esausti, batterie e gomme d'auto e quant'altro non specificatamente ed ordinariamente rientrante nella categoria dei rifiuti in analisi;
5. depositare sacchetti e rifiuti di qualsiasi genere fuori dal contenitore e fuori dai punti di raccolta appositamente istituiti.

Il materiale depositato fuori dal bidoncino personale, verrà rimesso nel contenitore svuotato per essere risvuotato e quindi conteggiato due volte.

Nel caso l'utente trovasse un contenitore pubblico già pieno è tenuto a trattenere il rifiuto presso di sé o depositarlo nel contenitore più vicino, ed a segnare il fatto all'ufficio comunale competente qualora l'anormalità fosse continuativa.

Per le violazioni alle disposizioni del 4° comma – punti 3 e 4 del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 250,00.

Articolo 13

Modalità d'uso delle strutture

Nelle strutture consegnate alle famiglie o alle imprese (bidoncini o cassonetti) il rifiuto deve essere conferito in sacchetti chiusi.

I sacchetti così conferiti non devono assolutamente essere costipati all'interno del bidoncino onde evitare che la pressione esercitata sulle pareti dei contenitori non ne consenta lo svuotamento meccanico.

Articolo 14

Servizio alle attività produttive

Le imprese esercenti attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi hanno l'obbligo di conferire al servizio pubblico comunale la frazione dei rifiuti destinati allo smaltimento nei limiti quali-quantitativi previsti nel comma 3° dell'art. 8 precedente.

Le ditte che superano i limiti quali-quantitativi di cui al precedente comma hanno l'obbligo, per la parte del rifiuto prodotto in eccedenza, di smaltire direttamente, in proprio, producendo annualmente al comune un rapporto (es. M.U.D. o altro documento giustificativo), entro il 30 del mese di aprile dell'anno successivo, riepilogativo della quantità e qualità del materiale avviato allo smaltimento, a mezzo di imprese autorizzate.

Articolo 15

Strutture e metodo d'incentivazione alla raccolta differenziata

Il Comune adegua il numero e la ricettività delle strutture predisposte per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, pile, medicinali, plastica, ecc.) sia attraverso l'Ecocentro comunale sia a mezzo di contenitori specifici per le diverse tipologie dei rifiuti, dislocati in apposite aree del territorio comunale.

In particolare devono essere incentivati, a livello di ogni singola famiglia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti organici domestici tramite compostaggio. A tal fine in sede di determinazione della tariffa potranno essere previste forme di esenzione o di riduzione percentuali.

Il comune allo scopo di incentivare l'attività di compostaggio offrirà ad ogni famiglia le istruzioni necessarie per realizzare in proprio un mini impianto oppure per gestire un composter che l'amministrazione comunale, su richiesta, potrà cedere in comodato gratuito. Il composter in caso di accertato mancato utilizzo potrà essere recuperato dall'Amministrazione Pubblica chiedendone la restituzione anche onerosa nel caso in cui tale mezzo non possa più essere utilizzato allo scopo per cause non imputabili al giusto deterioramento da uso.

Articolo 16

Principi generali e criteri di comportamento

Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati rischi di inquinamento dell'aria e del sottosuolo;
- c) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- d) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi delle attività produttive, nonché gli stili di vita dei privati cittadini, tendenti a limitare e ridurre la produzione di rifiuti.

Articolo 17

Servizio di raccolta differenziata presso l'Ecocentro Comunale

Sono oggetto di raccolta differenziata per l'utenza domestica da esercitarsi presso l'Ecocentro Comunale, le frazioni di rifiuto, identificate nel tipo e nella quantità, nel presente modo specificate:

A. Rifiuti pericolosi

1. Batterie per veicoli nel limite di due pezzi per anno per utenza familiare
2. Contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) o "F" (infiammabili)
3. Prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati
4. Pile per elettrodomestici
5. Ogni altro rifiuto pericoloso appositamente individuato dalla Giunta Comunale.

B. Rifiuti liquidi

1. Oli e grassi vegetali ed animali residuati dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva e privata.
2. Olio combustibile esausto derivante da autoveicoli nel limite di cinque litri per conferimento e con massimo di quattro conferimenti l'anno per utenza familiare.
3. Ogni altro rifiuto liquido appositamente individuato dalla Giunta Comunale.

C. Rifiuti organici compostabili

1. Rifiuti vegetali di provenienza collettiva, domestica e mercantile, derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti liqueo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno se trattato con resine sintetiche.
2. Ogni altro rifiuto vegetale appositamente individuato dalla Giunta Comunale.

D. Rifiuti solidi

1. Rifiuto ingombrante quale mobilio, reti e materassi, arredi domestici, legno trattato, utensili, casalinghi. Ogni utente potrà conferire materiale riconducibile all'uso familiare per tipo, frequenza e quantità. Indicativamente potranno essere consegnati dalla stessa utenza da tre a cinque pezzi per tipo.
2. Materiale in vetro sino a kg.100/settimana.
3. Contenitori in plastica di sostanze naturali e comunque non pericolose con capacità di cinque litri per utenza l'anno.
4. Contenitori (lattine) in alluminio e/o banda stagnata (vasetti generi alimentari).
5. Frigoriferi o frigocongelatori, elettrodomestici a filo di vario tipo ed usi nel limite di un pezzo per tipo, all'anno, per utenza familiare.
6. Materiali in metallo purché non pericolosi.
7. Carta e cartoni pressati nel limite di kg.50/settimana.
8. Stracci e indumenti usati nel limite di kg.50/settimana.
9. Pneumatici nel limite di quattro pezzi l'anno per utenza familiare.
10. Legno non trattato (cassette, pallet, ecc.).
11. Film di nylon riciclabile.

Limitatamente ai rifiuti di cui alle precedenti lettere D/2, D/3, D/7, D/10, entro gli stessi limiti quantitativi, il conferimento in ecocentro è consentito anche alle utenze non domestiche, verso un eventuale corrispettivo determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

E' in facoltà della Giunta Comunale autorizzare il superamento dei limiti indicati ai commi precedenti, previa determinazione delle modalità di conferimento che, se necessario, potranno essere definite anche mediante apposita convenzione e previa determinazione di specifiche condizioni tariffarie.

Articolo 18 **Gestione del servizio in Ecocentro**

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'articolo precedente è parte integrante del più generale servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili, che è obbligatoriamente gestito dal Comune singolo ovvero associato in una delle forme consentite dall'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Per ragioni di opportunità tecnica e/o economica la raccolta differenziata, previo accordi con il gestore, può essere scissa in tutto o in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali concessori.

Articolo 19

Ecocentro

Nell'Ecocentro è indispensabile il rispetto delle seguenti regole:

- 1) L'utilizzo dell'Ecocentro comunale è riservato alle utenze domestiche. Le ditte possono utilizzare tale impianto solo per il conferimento di rifiuto riciclabile come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 17.
- 2) All'atto del conferimento l'utente deve dimostrare la propria residenza o sede nel territorio comunale. Nell'Ecocentro viene attivato un servizio integrativo del servizio di raccolta presso le utenze domestiche, per il solo rifiuto secco indifferenziabile che per motivi eccezionali l'utente non è stato in grado di smaltire tramite bidoncino. Tale servizio potrà essere abolito a giudizio dell'Amministrazione comunale qualora si ravvisasse l'abuso da parte dei cittadini.

Articolo 20

Localizzazione dei siti e dei contenitori

- 1) La localizzazione dei siti per l'ubicazione dei contenitori destinati alla raccolta differenziata della carta, del vetro, dei medicinali, pile, plastica, ecc., è disposta dall'ufficio o dal servizio comunale competente. Essa si attiene alla logica della tecnica di raccolta via considerata, si ispira alla finalità di raccogliere il massimo di quantità di rifiuto riciclabile, tiene conto delle esigenze e delle problematiche viabilistiche.
- 2) E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione. L'operazione è di esclusiva competenza del servizio comunale o del personale appartenente all'ente gestore della raccolta.

Articolo 21

Individuazione dell'utenza

I servizi di cui al presente regolamento sono organizzati esclusivamente in favore delle famiglie residenti e dimoranti nonché delle imprese che hanno sede nel territorio comunale. E' severamente vietato l'uso dei servizi pubblici da parte di utenze non residenti nel territorio comunale e l'uso da parte delle imprese dei contenitori destinati alle famiglie.

Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 250,00.

Articolo 22

Vigilanza e sanzioni

- 1) Per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si osservano le norme del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e della legge 24 Novembre 1981, n. 689, determinando il pagamento in misura ridotta, per ogni violazione, in € 100,00 (cento/00), ad eccezione degli artt. 12/4° comma – punti 3 e 4 e 21.
- 2) I dipendenti comunali preposti al servizio, gli incaricati di pubblico servizio appositamente incaricati e la Polizia Locale, assicurano il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i quali potranno effettuare controlli presso aziende ed abitazioni private, per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti, avvalendosi anche degli accertamenti induttivi.

Articolo 23

Efficacia del presente regolamento

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività ai sensi dell'art. 134 del TUEL 18.08.2000, n. 267, subordinatamente all'attivazione dei servizi in esso disciplinati.
- 2) Ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento si intende abrogata.
